

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 giugno 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisioni quadro – Assenza di effetto diretto – Primato del diritto dell’Unione – Conseguenze – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4, punto 6 – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 28, paragrafo 2 – Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 – Dichiarazione tardiva – Conseguenze»

Nella causa C-573/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 28 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2017, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Daniel Adam Popławski,

con l’intervento di:

Openbaar Ministerie

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras e C. Lycourgos (relatore), presidenti di sezione, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1^o ottobre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e U.E.A. Weitzel, in qualità di agenti;
- per D.A. Popławski, da P.J. Verbeek e T.O.M. Dieben, advocaten;
- per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, da M.J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da R. Troosters, H. Krämer e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del principio del primato del diritto dell'Unione e dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito dell'esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), emesso dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań, Polonia) nei confronti del sig. Daniel Adam Popławski ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà in Polonia.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Decisione quadro 2002/584/GAI

- 3 I considerando 5, 7 e 11 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), enunciano quanto segue:

«(5) L'obiettivo dell'Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'extradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(...)

- (7) Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione[, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957,] non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio [dell'Unione europea] può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato [UE] e all'articolo 5 del trattato [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(...)

- (11) Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen[, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19),] che riguardano tale materia».

- 4 L'articolo 1 di tale decisione quadro prevede quanto segue:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

(...)».

5 L'articolo 4 di detta decisione quadro così dispone:

«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

(...)

(6) se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

(...)».

Decisione quadro 2008/909

6 L'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2008/909 così dispone:

«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».

7 L'articolo 4, paragrafi 5 e 7, di tale decisione quadro enuncia quanto segue:

«5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l'obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.

(...)

7. All'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio che, nei confronti di altri Stati membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessario il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c), per la trasmissione della sentenza e del certificato:

- a) se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente; e/o
- b) se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

(...)».

8 L'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro in parola dispone che:

«Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare

che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

9 L'articolo 25 della decisione quadro così dispone:

«Fatta salva la decisione quadro [2002/584], le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell'articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l'impunità della persona in questione».

10 Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909:

«Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all'articolo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

- la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addizionale, del 18 dicembre 1997,
- la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970,
- il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
- la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 novembre 1991».

11 L'articolo 28 di detta decisione quadro enuncia quanto segue:

«1. Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2. Tuttavia, al momento dell'adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Può essere ritirata in qualsiasi momento».

Diritto dei Paesi Bassi

12 L'*Overleveringswet* (legge relativa alla consegna), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l'«OLW»), che recepisce nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584, prevede, al suo articolo 6, quanto segue:

«1. La consegna di un cittadino olandese può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un'indagine penale diretta contro di lui e, a parere dell'autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena privativa della libertà, senza beneficio di sospensione condizionale, nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi.

2. La consegna di un cittadino olandese non è autorizzata se è richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a quest'ultimo con sentenza definitiva.

(...)

4. Il pubblico ministero informa immediatamente il nostro ministro di (...) qualsiasi rifiuto di consegna comunicato con la dichiarazione, di cui al paragrafo 3, secondo la quale il Regno dei Paesi Bassi è disposto a riprendere l'esecuzione della sentenza straniera.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano parimenti ad uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata, sempre che questi possa essere perseguito nei Paesi Bassi per i fatti all'origine MAE e sempre che si possa presumere che questi non perda il proprio diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in conseguenza di una pena o di una misura inflittagli dopo la consegna».

13 L'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della Wet wederzijds erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull'esecuzione reciproci di condanne a pene privative della libertà accompagnate o meno da sospensione), del 12 luglio 2012 (Stb. 2012, n. 333; in prosieguo: la «WETS»), che dà esecuzione alla decisione quadro 2008/909, prevedeva quanto segue:

«In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 (...), il pubblico ministero informa l'autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell'esecuzione della sentenza, secondo la procedura prevista all'articolo 11 della Convenzione sul trasferimento dei condannati, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983, o sulla base di una diversa convenzione applicabile».

14 A partire dall'entrata in vigore della WETS, l'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW è del seguente tenore:

«In caso di rifiuto della consegna basato esclusivamente sulle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 (...), il pubblico ministero informa l'autorità giudiziaria emittente di essere disposto a farsi carico dell'esecuzione della sentenza».

15 L'articolo 5:2 della WETS prevede quanto segue:

«1. La [WETS] si sostituisce alla Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen [(legge sul trasferimento dell'esecuzione delle sentenze in materia penale)] nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea (...).

(...)

3. La [WETS] non si applica alle decisioni degli organi giurisdizionali (...) divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 Con sentenza del 5 febbraio 2007, divenuta definitiva il 13 luglio 2007, il Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań) ha pronunciato nei confronti del sig. Popławski, cittadino polacco, una condanna a una pena privativa della libertà di un anno, con sospensione condizionale. Con decisione del 15 aprile 2010, tale Tribunale ha disposto l'esecuzione di detta pena.

17 Il 7 ottobre 2013 detto Tribunale ha emesso un MAE nei confronti del sig. Popławski ai fini dell'esecuzione di tale pena.

18 Nell'ambito del procedimento principale, relativo all'esecuzione del suddetto MAE, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) si è chiesto se si dovesse applicare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5, dell'OLW, il quale prevede un motivo di non esecuzione automatica di un MAE a favore, in particolare, dei residenti nei Paesi Bassi, come nel caso del sig. Popławski.

- 19 Con decisione del 30 ottobre 2015, il giudice del rinvio ha presentato alla Corte una prima domanda di pronuncia pregiudiziale, nell'ambito della quale ha osservato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della WETS, il Regno dei Paesi Bassi, quando rifiuta, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 5, dell'OLW, l'esecuzione di un MAE, deve comunicare che si dichiara «disposto» a farsi carico dell'esecuzione della pena sulla base di una convenzione tra tale Stato e lo Stato membro emittente. Esso ha precisato che, conformemente alle disposizioni pattizie applicabili nelle relazioni tra la Repubblica di Polonia e il Regno dei Paesi Bassi, la presa in carico dell'esecuzione della pena nei Paesi Bassi doveva essere preceduta da una richiesta formulata in tal senso dalla Repubblica di Polonia e che la normativa polacca ostava a che una simile richiesta fosse formulata con riferimento a cittadini polacchi.
- 20 In tale decisione, il giudice del rinvio ha sottolineato che, in una situazione del genere, un rifiuto di consegna potrebbe determinare l'impunità della persona alla quale si riferisce il MAE. Infatti, dopo la pronuncia della sentenza che rifiuta la consegna, la presa in carico dell'esecuzione della pena potrebbe rivelarsi impossibile a causa dell'assenza di una richiesta in tal senso da parte delle autorità polacche.
- 21 Il giudice del rinvio ha quindi espresso dubbi circa la conformità dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4 dell'OLW con l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, che consente di rifiutare la consegna soltanto qualora lo Stato membro di esecuzione «si impegni» ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno.
- 22 Nella sua sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, EU:C:2017:503), la Corte ha dichiarato che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall'altra parte, si limita a stabilire l'obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disponibili a farsi carico dell'esecuzione di tale pronuncia senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l'effettiva presa in carico dell'esecuzione e senza che, inoltre, nell'ipotesi in cui tale presa in carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.
- 23 Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì dichiarato che le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Essa ha tuttavia ricordato che il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali interessate, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l'obbligo di garantire loro stesse l'esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona (sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503).
- 24 Nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio rileva come da detta sentenza risulti che l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 5, dell'OLW è contrario all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.
- 25 Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, EU:C:2017:503), emerge altresì che il diritto dell'Unione non osta a un'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella sua versione applicabile sino all'entrata in vigore del WETS, secondo la quale l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 costituisce la base giuridica convenzionale richiesta da tale disposizione nazionale per la presa in carico dell'esecuzione della pena, fermo restando che tale articolo 4, punto 6, non richiede, a differenza delle convenzioni internazionali applicabili nelle relazioni con la Repubblica di Polonia, una richiesta di presa in carico da parte delle autorità di emissione del MAE, nella specie le autorità polacche, e che, pertanto, un'interpretazione siffatta di tale articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW consentirebbe di garantire l'effettiva esecuzione della pena privativa della libertà nei Paesi Bassi.

- 26 Tuttavia, il Minister van Veiligheid en Justitie (Ministro della Sicurezza e della Giustizia, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Ministro»), organo competente, ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, per la presa in carico dell'esecuzione della pena, ha considerato che la decisione quadro 2002/584 non costituiva una convenzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della WETS.
- 27 Il giudice del rinvio ritiene, indipendentemente dalla questione sulla correttezza dell'interpretazione del Ministro, di non potere, in tali circostanze, concludere che tale interpretazione garantisce l'effettiva esecuzione nei Paesi Bassi della pena pronunciata nei confronti del sig. Popławski.
- 28 Il giudice del rinvio si interroga quindi sulla possibilità, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, di disapplicare le disposizioni del diritto dei Paesi Bassi incompatibili con le disposizioni di una decisione quadro, sebbene queste ultime siano prive di effetto diretto. Esso sottolinea che, disapplicando l'articolo 6, paragrafi 2 e 5, dell'OLW, non esisterebbero più impedimenti alla consegna del sig. Popławski alle autorità polacche.
- 29 Il giudice del rinvio si chiede inoltre se l'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, come modificato dalla WETS, possa essere applicato alla controversia principale, fermo restando che, dopo tale modifica, questa disposizione non rinvia più a un fondamento convenzionale per l'effettiva presa in carico della pena nei Paesi Bassi.
- 30 Detto giudice rileva che, certamente, in forza dell'articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS, le disposizioni della stessa, che recepiscono la decisione quadro 2008/909, non si applicano alle decisioni giudiziarie divenute definitive prima del 5 dicembre 2011, come nel caso della decisione che ha condannato il sig. Popławski a una pena privativa della libertà. Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che l'articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS costituisce l'attuazione della dichiarazione resa dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 e che la Corte non si è pronunciata sulla validità di tale dichiarazione, in particolare sul suo eventuale carattere tardivo, dato che questa dichiarazione è stata effettuata successivamente all'adozione di detta decisione quadro.
- 31 Tale giudice sottolinea che, se tale dichiarazione fosse dichiarata invalida, le disposizioni nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/909, ivi compreso l'articolo 6 dell'OLW, come modificato dalla WETS, sarebbero applicabili, conformemente all'articolo 26 di detta decisione quadro, all'esecuzione del MAE emesso nei confronti del sig. Popławski.
- 32 Tuttavia, l'applicazione di tali disposizioni nazionali alla controversia principale presupporrebbe che l'articolo 5:2, paragrafo 3, della WETS possa essere interpretato conformemente alla decisione quadro 2008/909 e, in caso contrario, che il suddetto giudice possa disapplicare detta disposizione in forza del principio del primato del diritto dell'Unione. Inoltre, si dovrebbe verificare che, nel caso di un rifiuto di consegna fondato sull'articolo 6 dell'OLW, come modificato dalla WETS, l'effettiva esecuzione della pena nei Paesi Bassi sia garantita.
- 33 In caso affermativo, la consegna del sig. Popławski potrebbe essere rifiutata e alla pena potrebbe essere data esecuzione nei Paesi Bassi, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 5, dell'OLW e all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.
- 34 In tale contesto, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Qualora l'autorità giudiziaria di esecuzione non possa interpretare le disposizioni nazionali di attuazione di una decisione quadro in modo tale che l'applicazione delle medesime conduca ad un risultato conforme a detta decisione quadro, se, in forza del principio del primato, essa sia tenuta a disapplicare le norme nazionali incompatibili con le disposizioni di detta decisione quadro.
- 2) Se sia valida una dichiarazione di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, da esso effettuata non “al momento dell'adozione della presente decisione quadro”, ma in un momento successivo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

- 35 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro.
- 36 Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, scopo della decisione quadro 2008/909 è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena. Dall'articolo 25 di tale decisione quadro emerge che essa si applica, *mutatis mutandis*, nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle della decisione quadro 2002/584, all'esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s'impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell'articolo 4, punto 6, di quest'ultima decisione quadro.
- 37 Conformemente al suo articolo 26, la decisione quadro 2008/909 sostituisce, a decorrere dal 5 dicembre 2011, le disposizioni delle convenzioni relative al trasferimento delle persone condannate, indicate da detto articolo, applicabili nelle relazioni tra Stati membri. Dall'articolo 28, paragrafo 1, di detta decisione quadro risulta inoltre che le richieste di riconoscimento e di esecuzione di una sentenza di condanna ricevute a partire dal 5 dicembre 2011 sono disciplinate non più dagli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate, bensì dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla medesima decisione quadro.
- 38 L'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 consente tuttavia a qualsiasi Stato membro di fare, al momento dell'adozione di tale decisione quadro, una dichiarazione con la quale indica che esso continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011, nei casi in cui la sentenza definitiva di condanna è stata emessa prima della data fissata da tale Stato membro, purché tale data non sia successiva al 5 dicembre 2011. Qualora uno Stato membro proceda a una dichiarazione del genere, detti strumenti si applicano nei casi considerati da tale dichiarazione a tutti gli altri Stati membri, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno fatto la stessa dichiarazione.
- 39 La decisione quadro 2008/909 è stata adottata il 27 novembre 2008. Il 24 marzo 2009 il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso al Consiglio una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, di tale decisione quadro (GU 2009, L 265, pag. 41), con la quale tale Stato membro ha indicato che avrebbe applicato gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011, per tutti i casi in cui la sentenza definitiva di condanna fosse stata emessa prima di tale data.
- 40 Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale esaminata nell'ambito della presente causa, tale dichiarazione è stata ritirata dal Regno dei Paesi Bassi con effetto dal 1° giugno 2018. Tuttavia, il giudice del rinvio ha ritenuto necessario mantenere la sua seconda questione, in particolare per il fatto che la Repubblica di Polonia aveva a sua volta reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 successivamente alla data di adozione di tale decisione quadro, cosicché la suddetta dichiarazione avrebbe potuto anch'essa presentare carattere tardivo.
- 41 A tale proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione di una norma giuridica dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 10 dicembre 2018, *Wightman e a.*, C-621/18, EU:C:2018:999, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

- 42 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma dell'Unione non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C-621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
- 43 Orbene, nel caso di specie, nonostante la revoca della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, dal Regno dei Paesi Bassi, le condizioni che possono indurre la Corte a rifiutarsi di statuire sulla questione posta non sono soddisfatte.
- 44 Infatti, è sufficiente rilevare che la questione se la dichiarazione resa dalla Repubblica di Polonia produca effetti giuridici può rivestire importanza nell'ambito della controversia di cui al procedimento principale, dal momento che, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, tale dichiarazione obbliga gli altri Stati membri, nei rapporti con la Repubblica di Polonia, a continuare ad applicare, nei casi fissati da detta dichiarazione, gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011.
- 45 Quanto al merito, occorre sottolineare che l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 deroga al regime generale sancito dall'articolo 28, paragrafo 1, di tale decisione quadro e che l'attuazione di tale deroga è, per di più, affidata unilateralmente a ciascuno Stato membro. Ne consegue che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde, C-582/15, EU:C:2017:37, punto 30).
- 46 Orbene, dalla formulazione stessa di tale disposizione emerge che la dichiarazione da essa contemplata dev'essere presentata dallo Stato membro alla data di adozione di detta decisione quadro. Ne consegue che una dichiarazione fatta successivamente a tale data non rispetta le condizioni espressamente previste dal legislatore dell'Unione affinché detta dichiarazione produca effetti giuridici.
- 47 Un'interpretazione del genere è avvalorata dall'impianto sistematico della decisione quadro 2008/909. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, quando il legislatore dell'Unione ha inteso consentire che una dichiarazione possa essere presentata non solo al momento dell'adozione di tale decisione quadro, ma anche successivamente, una facoltà siffatta è stata prevista espressamente da detta decisione quadro, come esemplificato dall'articolo 4, paragrafo 7, nonché dall'articolo 7, paragrafo 4, della stessa.
- 48 Occorre inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni scritte, la mera manifestazione, da parte di uno Stato membro, alla data di adozione della decisione quadro 2008/909 o in una fase anteriore della sua elaborazione, della sua intenzione di fare una dichiarazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, di tale decisione quadro non equivale a una dichiarazione ai sensi di tale disposizione. Infatti, una simile dichiarazione, contrariamente alla mera dichiarazione di intenti, deve far apparire, senza ambiguità, la data di pronuncia delle sentenze definitive di condanna che lo Stato membro interessato intende sottrarre all'applicazione di detta decisione quadro.
- 49 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 dev'essere interpretato nel senso che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro.

Sulla prima questione

- 50 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che impone a un giudice di uno Stato membro di disapplicare una disposizione del diritto di tale Stato incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro.

- 51 Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il giudice del rinvio si interroga, più precisamente, sulla possibilità di disapplicare disposizioni nazionali che esso ritiene contrarie alle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909.
- 52 Al fine di rispondere a tale questione, si deve ricordare, in primo luogo, che il diritto dell'Unione si caratterizza per la circostanza di derivare da una fonte autonoma, costituita dai trattati, per il suo primato sui diritti degli Stati membri nonché per l'effetto diretto di tutta una serie di disposizioni applicabili ai loro cittadini e agli stessi Stati membri. Tali caratteristiche essenziali del diritto dell'Unione hanno dato vita ad una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l'Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri (v., in particolare, parere 2/13 del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punti 166 e 167, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C-621/18, EU:C:2018:999, punto 45, e parere 1/17, del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 109).
- 53 Il principio del primato del diritto dell'Unione sancisce la preminenza del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri (sentenza del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, pagg. 1143 e 1144).
- 54 Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 59, e del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 39).
- 55 A tal riguardo, occorre rilevare che il principio di interpretazione conforme del diritto interno, secondo il quale il giudice nazionale è tenuto a dare al diritto interno, per quanto possibile, un'interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell'Unione, attiene al sistema dei trattati, in quanto consente al giudice nazionale di assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta (sentenze del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C-84/12, EU:C:2013:862, punti 75 e 76; dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 59, e del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 31).
- 56 Parimenti, la piena efficacia delle norme del diritto dell'Unione sarebbe messa a repentaglio e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe infirmata se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell'Unione imputabile a uno Stato membro (sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a., C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 33).
- 57 Da quanto precede risulta che, al fine di garantire l'effettività dell'insieme delle disposizioni del diritto dell'Unione, il principio del primato impone, in particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione e di riconoscere ai singoli la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell'Unione imputabile a uno Stato membro.
- 58 È sempre in base al principio del primato che, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2018, Minister for Justice and Equality e Commissioner of An Garda Síochána, C-378/17, EU:C:2018:979, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
- 59 Ciò premesso, occorre inoltre tenere conto delle altre caratteristiche essenziali del diritto dell'Unione e, più specificamente, del riconoscimento di un effetto diretto a una parte soltanto delle disposizioni di tale diritto.
- 60 Il principio del primato del diritto dell'Unione non può quindi condurre a rimettere in discussione la distinzione essenziale tra le disposizioni del diritto dell'Unione dotate di effetto diretto e quelle che ne

sono prive, né, pertanto, a instaurare un regime unico di applicazione di tutte le disposizioni del diritto dell'Unione da parte dei giudici nazionali.

- 61 A tale riguardo, occorre sottolineare che ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2010, *Winner Wetten*, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 55 e giurisprudenza ivi citata; 24 gennaio 2012, *Dominguez*, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 41, nonché del 6 novembre 2018, *Bauer e Willmeroth*, C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, punto 75).
- 62 Per contro, una disposizione del diritto dell'Unione che sia priva di effetto diretto non può essere fatta valere, in quanto tale, nell'ambito di una controversia rientrante nel diritto dell'Unione, al fine di escludere l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale ad essa contraria.
- 63 Il giudice nazionale non è quindi tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con una disposizione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, come il suo articolo 27, sia priva di effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2014, *Association de médiation sociale*, C-176/12, EU:C:2014:2, punti da 46 a 48).
- 64 Parimenti, l'invocazione di una disposizione di una direttiva che non sia sufficientemente chiara, precisa e incondizionata da vedersi riconoscere un effetto diretto non può condurre, sulla sola base del diritto dell'Unione, alla disapplicazione di una disposizione nazionale ad opera di un giudice di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2012, *Dominguez*, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 41; del 6 marzo 2014, *Napoli*, C-595/12, EU:C:2014:128, punto 50; del 25 giugno 2015, *Indēliju ir investīciju draudimas e Nemaniūnas*, C-671/13, EU:C:2015:418, punto 60, nonché del 16 luglio 2015, *Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt*, C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496, punti 51 e 52).
- 65 Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale (v., in particolare, sentenze del 26 settembre 1996, *Arcaro*, C-168/95, EU:C:1996:363, punto 36 e giurisprudenza ivi citata; del 17 luglio 2008, *Arcor e a.*, da C-152/07 a C-154/07, EU:C:2008:426, punto 35, nonché del 22 gennaio 2019, *Cresco Investigation*, C-193/17, EU:C:2019:43, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
- 66 Infatti, occorre ricordare che, a norma dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e che l'Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei singoli solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, *Portgás*, C-425/12, EU:C:2013:829, punto 22, e del 22 gennaio 2019, *Cresco Investigation*, C-193/17, EU:C:2019:43, punto 72).
- 67 Discende da quanto precede che, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un singolo (v., in tal senso, sentenze del 3 maggio 2005, *Berlusconi e a.*, C-387/02, C-391/02 e C-403/02, EU:C:2005:270, punti 72 e 73; del 17 luglio 2008, *Arcor e a.*, da C-152/07 a C-154/07, EU:C:2008:426, punti da 35 a 44; del 27 febbraio 2014, *OSA*, C-351/12, EU:C:2014:110, punti 46 e 47; del 7 agosto 2018, *Smith*, C-122/17, EU:C:2018:631, punto 49, nonché del 22 gennaio 2019, *Cresco Investigation*, C-193/17, EU:C:2019:43, punto 73).
- 68 Come confermato dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 64 a 67 della presente sentenza, l'obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare una disposizione del suo diritto interno contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, pur se derivante dal primato riconosciuto a quest'ultima disposizione, è tuttavia condizionato dall'effetto diretto della suddetta disposizione nella controversia di cui detto giudice è investito. Pertanto, un giudice nazionale non è tenuto, sulla sola base del diritto

dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione, qualora quest'ultima disposizione sia priva di effetto diretto.

- 69 Occorre rilevare, in secondo luogo, che sia la decisione quadro 2002/584 sia la decisione quadro 2008/909 sono prive di effetto diretto. Tali decisioni quadro, infatti, sono state adottate sul fondamento dell'ex terzo pilastro dell'Unione, segnatamente in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE. Orbene, tale disposizione prevedeva, da un lato, che le decisioni quadro fossero vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi e, dall'altro, che le decisioni quadro non avessero efficacia diretta (sentenze dell'8 novembre 2016, *Ognyanov*, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 56, e del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 26).
- 70 A tale riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato UE prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Dal momento che le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 non sono state oggetto di un'abrogazione, annullamento o modifica di tal genere, esse continuano pertanto a produrre i loro effetti giuridici conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE (sentenza dell'8 novembre 2016, *Ognyanov*, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 57).
- 71 Poiché dette decisioni quadro sono prive di effetto diretto in forza del Trattato UE stesso, risulta dal punto 68 della presente sentenza che un giudice di uno Stato membro non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione del suo diritto nazionale contraria a tali decisioni quadro.
- 72 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, anche se le decisioni quadro non possono avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento di tali decisioni quadro (sentenza dell'8 novembre 2016, *Ognyanov*, C-554/14, EU:C:2016:835, punti 58 e 61).
- 73 Nell'applicazione del diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2005, *Pupino*, C-105/03, EU:C:2005:386, punto 43; del 5 settembre 2012, *Lopes Da Silva Jorge*, C-42/11, EU:C:2012:517, punto 54; dell'8 novembre 2016, *Ognyanov*, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 59, e del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 31).
- 74 Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è tuttavia soggetto ad alcuni limiti.
- 75 In tal senso, i principi generali del diritto, in particolare i principi di certezza del diritto e di irretroattività, ostano segnatamente a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l'attuazione di quest'ultima, la responsabilità penale di coloro che hanno commesso un reato (v., in tal senso, sentenze dell'8 novembre 2016, *Ognyanov*, C-554/14, EU:C:2016:835, punti 63 e 64, nonché del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 32).
- 76 Per di più, il principio di interpretazione conforme non può porsi a fondamento di un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, l'obbligo di interpretazione conforme cessa quando il diritto nazionale non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito dalla decisione quadro di cui trattasi (sentenza dell'8 novembre 2016, *Ognyanov*, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 66).
- 77 Ciò detto, il principio d'interpretazione conforme esige che venga preso in considerazione il diritto interno e che vengano applicati i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2012, *Lopes*

Da Silva Jorge, C-42/11, EU:C:2012:517, punto 56; del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 34, e del 12 febbraio 2019, TC, C-492/18 PPU, EU:C:2019:108, punto 68).

- 78 In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che l'obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto interno incompatibile con gli scopi di una decisione quadro, e di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi interpretazione accolta da un organo giurisdizionale superiore alla quale essi siano vincolati, ai sensi di tale disposizione nazionale, se detta interpretazione non è compatibile con la decisione quadro di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 33, nonché del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punti 35 e 36).
- 79 Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell'impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell'Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenze dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 69, e del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 60) o è applicata in un modo siffatto dalle autorità nazionali competenti.
- 80 Per quanto riguarda, nel caso di specie, l'obbligo di interpretare il diritto dei Paesi Bassi e, più precisamente, l'OLW in conformità alla decisione quadro 2002/584, occorre rilevare quanto segue.
- 81 Al punto 37 della sentenza del 29 giugno 2017, Popławski (C-579/15, EU:C:2017:503), la Corte ha dichiarato che l'obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia della decisione quadro 2002/584 comportava per il Regno dei Paesi Bassi l'obbligo di eseguire il MAE discusso nel procedimento principale o, in caso di rifiuto, quello di garantire nei Paesi Bassi l'effettiva esecuzione della pena pronunciata in Polonia a carico del sig. Popławski.
- 82 Si deve infatti ricordare che l'impunità della persona ricercata sarebbe incompatibile con l'obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 23, e del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, EU:C:2018:1016, punto 47) quanto dall'articolo 3, paragrafo 2, TUE, secondo il quale l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, in particolare, i controlli alle frontiere esterne, la prevenzione della criminalità o la lotta contro quest'ultima [sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 86].
- 83 La Corte ha altresì sottolineato che, dato che l'obbligo menzionato al punto 81 della presente sentenza non aveva alcuna incidenza sulla determinazione della responsabilità penale del sig. Popławski, derivante dalla sentenza pronunciata a suo carico il 5 febbraio 2007 dal Sąd Rejonowy w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań), a fortiori non si poteva ritenere che detto obbligo comportasse un aggravio di tale responsabilità, ai sensi del punto 75 della presente sentenza (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 37).
- 84 Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il giudice del rinvio sembra escludere, salvo ricorrere a un'interpretazione *contra legem*, che l'OLW possa essere applicato in modo tale che il MAE di cui trattasi nel procedimento principale sia eseguito e che il sig. Popławski sia consegnato alle autorità giudiziarie polacche.
- 85 Pertanto, qualora un'interpretazione del diritto nazionale che conduca all'esecuzione del MAE emesso nei confronti del sig. Popławski risulti effettivamente impossibile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, spetta ancora a quest'ultimo interpretare la normativa olandese pertinente – e, in particolare, l'articolo 6 dell'OLW, sul cui fondamento la consegna del sig. Popławski alle autorità polacche sarebbe stata negata –, quanto più possibile, in modo tale che l'applicazione di detta normativa consenta, mediante la presa in carico effettiva nei Paesi Bassi della pena pronunciata nei confronti del sig. Popławski, di evitare l'impunità di quest'ultimo e di giungere così a una soluzione compatibile con l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come ricordato al punto 82 della presente sentenza.

- 86 A tale riguardo, come sottolineato dalla Corte al punto 23 della sua sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, EU:C:2017:503), una normativa di uno Stato membro che, come l'articolo 6 dell'OLW, attua il motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, prevedendo che le autorità giudiziarie di tale Stato siano tenute in tutti i casi a negare l'esecuzione di un MAE nell'ipotesi in cui la persona ricercata risieda in detto Stato, senza che tali autorità dispongano di un qualsiasi potere discrezionale e senza che detto Stato s'impegni a fare eseguire effettivamente la pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale ricercato, così creando un rischio di impunità di detto ricercato, non può essere considerata conforme alla citata decisione quadro.
- 87 Ciò considerato, occorre ricordare che la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, può apportare precisazioni dirette a guidare il giudice e indicargli quale interpretazione del diritto nazionale soddisferebbe il suo obbligo di interpretare quest'ultimo conformemente al diritto dell'Unione (sentenza del 17 ottobre 2018, *Klohn*, C-167/17, EU:C:2018:833, punto 68).
- 88 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'obbligo, imposto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e ricordato al punto 86 della presente sentenza, di garantire, in caso di rifiuto dell'esecuzione del MAE, la presa in carico effettiva, da parte dello Stato membro di esecuzione, della pena privativa della libertà, occorre rilevare che tale obbligo presuppone un serio impegno da parte di tale Stato ad eseguire la pena privativa della libertà pronunciata contro il ricercato, cosicché, ad ogni modo, la sola circostanza che tale Stato dichiari la sua «disponibilità» a far eseguire detta pena non può essere considerata di natura tale da giustificare un siffatto rifiuto. Ne consegue che qualunque rifiuto di eseguire un MAE deve essere preceduto dalla verifica, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della possibilità di eseguire realmente la pena conformemente al suo diritto interno (sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 22).
- 89 Orbene, dal punto 38 della sentenza del 29 giugno 2017, *Popławski* (C-579/15, EU:C:2017:503), risulta che, secondo il giudice del rinvio, la dichiarazione con la quale l'Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi) informa l'autorità giudiziaria emittente della sua disponibilità, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella sua versione applicabile sino all'entrata in vigore della WETS, a farsi carico dell'esecuzione della pena alla base del MAE di cui al procedimento principale non può essere interpretata come costituente un serio impegno del Regno dei Paesi Bassi a eseguire tale pena, a meno che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 possa essere considerato un fondamento giuridico convenzionale ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, per l'effettiva esecuzione di una simile pena nei Paesi Bassi.
- 90 Sebbene spetti unicamente al giudice del rinvio valutare se il diritto dei Paesi Bassi possa essere interpretato nel senso che la decisione quadro 2002/584 è assimilabile a un fondamento giuridico convenzionale siffatto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella sua versione applicabile sino all'entrata in vigore della WETS, la Corte ha già dichiarato che il diritto dell'Unione non osta a una siffatta assimilazione.
- 91 Infatti, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, secondo i considerando 5, 7 e 11 della decisione quadro 2002/584 nonché il suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, tale decisione quadro sostituisce, nei rapporti tra Stati membri, tutti gli strumenti anteriori relativi all'extradizione, ivi comprese le convenzioni vigenti in materia tra i diversi Stati membri. Inoltre, poiché detta decisione quadro coesiste, pur avendo un regime giuridico proprio definito dal diritto dell'Unione, con le convenzioni di estradizione che vincolano i vari Stati membri agli Stati terzi, un'assimilazione della decisione quadro 2002/584 a una convenzione del genere non sembra esclusa a priori [v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2017, *Popławski*, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 41, e del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality* (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 39].
- 92 Dall'altro lato, la Corte ha altresì dichiarato che la decisione quadro 2002/584 non contiene alcuna disposizione da cui si evinca che essa osti a che l'espressione «una diversa convenzione applicabile», di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della WETS, sia interpretata nel senso di comprendere anche l'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro,

qualora una simile interpretazione permettesse di garantire che la facoltà dell'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare il MAE sia esercitata solo a condizione di assicurare l'esecuzione effettiva, nei Paesi Bassi, della pena pronunciata nei confronti del sig. Popławski e di pervenire così ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da detta decisione quadro (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 42).

- 93 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge come il giudice del rinvio confermi che una siffatta assimilazione consentirebbe, secondo la sua interpretazione del diritto dei Paesi Bassi, di garantire che la pena cui è stato condannato il sig. Popławski sia effettivamente eseguita nei Paesi Bassi. Esso rileva tuttavia che il Ministro, chiamato a intervenire nel procedimento principale in forza dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'OLW, ritiene che la decisione quadro 2002/584 non possa costituire una convenzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella sua versione applicabile sino all'entrata in vigore della WETS.
- 94 A tale riguardo, occorre, da un lato, ricordare che, come sottolineato al punto 72 della presente sentenza, l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla decisione quadro 2002/584 grava su tutte le autorità degli Stati membri, ivi compreso, nel caso di specie, il Ministro. Quest'ultimo è quindi tenuto, così come le autorità giudiziarie, a interpretare il diritto dei Paesi Bassi, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale decisione quadro, al fine di consentire che, con la presa in carico nei Paesi Bassi della pena pronunciata nei confronti del sig. Popławski, l'effettività della decisione quadro 2002/584 sia preservata, cosa che viene garantita dall'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella sua versione applicabile sino all'entrata in vigore del WETS, richiamata al punto 92 della presente sentenza.
- 95 Dall'altro, la circostanza che un'interpretazione della legge nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione sia sostenuta dal Ministro non osta in alcun caso all'obbligo di interpretazione conforme gravante sul giudice del rinvio.
- 96 Ciò vale a maggior ragione in quanto la decisione quadro 2002/584 istituisce un meccanismo di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e in quanto la decisione relativa all'esecuzione di un MAE deve essere adottata da un'autorità giudiziaria che soddisfi i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, fra i quali rientra la garanzia d'indipendenza, in modo che l'intera procedura prevista da tale decisione quadro sia esercitata sotto controllo giudiziario [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 56]. Ne consegue che, poiché il Ministro non è un'autorità giudiziaria, ai sensi di detta decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 45), la decisione relativa all'esecuzione del MAE emesso nei confronti del sig. Popławski non può dipendere dall'interpretazione data dal Ministro all'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW.
- 97 Pertanto, il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, validamente ritenere di trovarsi nell'impossibilità di interpretare detto articolo 6, paragrafo 3, conformemente al diritto dell'Unione per il solo fatto che questa disposizione è stata interpretata, dal Ministro, in un senso che non è compatibile con tale diritto (v., per analogia, sentenza dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 69).
- 98 Da quanto precede risulta che, se il giudice del rinvio giunge alla conclusione che la decisione quadro 2002/584 può essere assimilata, conformemente ai metodi di interpretazione riconosciuti nel diritto dei Paesi Bassi, a una convenzione ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'OLW, nella sua versione applicabile sino all'entrata in vigore della WETS, esso è tenuto ad applicare tale disposizione, così interpretata, alla controversia principale, senza tener conto del fatto che il Ministro contesti un'interpretazione del genere.
- 99 Per quanto riguarda, poi, l'obbligo, imposto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e ricordato al punto 86 della presente sentenza, di garantire un potere discrezionale all'autorità giudiziaria di esecuzione nell'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE previsto da tale disposizione, occorre ricordare, anzitutto, che questa autorità deve poter tenere conto dell'obiettivo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativo enunciato in tale disposizione, che,

secondo una ben consolidata giurisprudenza della Corte, consiste nel permettere all'autorità giudiziaria di esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del ricercato una volta scontata la pena cui è stato condannato (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 21).

- 100 Ne consegue che la facoltà conferita all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare, sulla base del suddetto articolo 4, punto 6, la consegna della persona ricercata può sorgere solo se tale autorità – dopo aver verificato, da un lato, che tale persona dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda e, dall'altro, che la pena privativa della libertà irrogata dallo Stato membro emittente nei confronti di tale persona possa essere eseguita effettivamente nello Stato membro di esecuzione – ritiene che sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, EU:C:2018:1016, punto 37).
- 101 Spetta pertanto, in via principale, al giudice del rinvio interpretare il proprio diritto nazionale, quanto più possibile, in modo conforme al requisito ricordato al punto precedente.
- 102 Tale giudice dovrebbe, quantomeno, accogliere un'interpretazione del proprio diritto nazionale che gli consenta di pervenire a una soluzione che, nel procedimento principale, non sia in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584. Infatti, l'obbligo di interpretazione perdura fintanto che il diritto nazionale possa ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenza dell'8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, punto 66).
- 103 A tal riguardo, dalle condizioni che accompagnano l'attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un MAE, previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, risulta che il legislatore dell'Unione ha voluto evitare qualsiasi rischio di impunità della persona ricercata (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Sut, C-514/17, EU:C:2018:1016, punto 47), in linea con l'obiettivo generale di detta decisione quadro, quale sottolineato al punto 82 della presente sentenza.
- 104 Orbene, un'interpretazione dell'articolo 6 dell'OLW in forza della quale il giudice del rinvio non può, in alcun caso, eseguire il MAE emesso nei confronti del sig. Popławski non osta necessariamente all'esclusione di qualsiasi rischio di impunità in capo al sig. Popławski e, quindi, al soddisfacimento tanto della finalità perseguita da detta decisione quadro quanto dell'obbligo che essa impone, nel caso di specie al Regno dei Paesi Bassi, come ricordati ai punti 81 e 82 della presente sentenza.
- 105 Per contro, esigere, affinché l'interpretazione dell'articolo 6 dell'OLW sia considerata conforme al diritto dell'Unione, che tale disposizione conferisca un potere discrezionale al giudice del rinvio, il quale lo autorizzi a eseguire il MAE emesso nei confronti del sig. Popławski se ritiene che nessun legittimo interesse giustifichi che la pena cui egli è stato condannato sia eseguita nei Paesi Bassi, rischierebbe, se il diritto nazionale non potesse essere interpretato conformemente a tale requisito, di rendere impossibile, tenuto conto della mancanza di effetto diretto della decisione quadro 2002/584, non solo la consegna del sig. Popławski alle autorità giudiziarie polacche, ma anche l'effettiva esecuzione della sua pena nei Paesi Bassi.
- 106 Orbene, un esito del genere sancirebbe l'impunità della persona ricercata e sarebbe in contrasto con la finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584 e con l'obbligo che essa impone nel caso di specie ai Paesi Bassi, come ricordati ai punti 81 e 82 della presente sentenza.
- 107 In tali circostanze, si deve ritenere che il giudice del rinvio adotti un'interpretazione del diritto dei Paesi Bassi conforme agli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584 laddove esso interpreti questo diritto in modo tale che il rifiuto di eseguire il MAE di cui al procedimento principale, emesso dalla Repubblica di Polonia, sia subordinato alla garanzia che la pena privativa della libertà alla quale il sig. Popławski è stato condannato sarà effettivamente eseguita nei Paesi Bassi, e ciò anche se tale diritto prevede che detto rifiuto intervenga in modo automatico.
- 108 Alla luce degli elementi forniti nella decisione di rinvio, una siffatta interpretazione conforme del diritto dei Paesi Bassi all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 sembra possibile e, pertanto, l'esecuzione nei Paesi Bassi della pena privativa della libertà alla quale il sig. Popławski è

stato condannato in Polonia sembra consentita, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

109 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui al procedimento principale, i cui effetti giuridici sono mantenuti conformemente all'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, non avendo tali disposizioni effetto diretto. Le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tuttavia tenute a procedere, quanto più possibile, a un'interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro di cui trattasi.

Sulle spese

110 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro.**
- 2) **Il principio del primato del diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui al procedimento principale, i cui effetti giuridici sono mantenuti conformemente all'articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, non avendo tali disposizioni effetto diretto. Le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tuttavia tenute a procedere, quanto più possibile, a un'interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro di cui trattasi.**

Firme

* Lingua processuale: il neerlandese.